

I REGOLAMENTI PROVINCIALI:
N. 18



PROVINCIA DI PADOVA

***REGOLAMENTO
DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
E AREE PUBBLICHE NEL
TERRITORIO PROVINCIALE
(O.S.A.P.)***

Approvato con D.C.P. in data 28.11.1994 n. 139 di reg., successivamente modificato ed integrato con DD.C.P. in data: 10.4.1995 n. 44 di reg., 6.11.1995 n. 81 di reg., 27.5.1996 n. 31 di reg., 22.7.1996 n. 48 di reg., 25.5.1998 n. 27 di reg., 27.1.1999 n. 1 di reg., 25.10.2012 n. 59 reg. e in data 28.11.2013 n. 57 reg.

REGOLAMENTO
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E
AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO PROVINCIALE

<u>PARTE PRIMA - NORME GENERALI.....</u>	<u>3</u>
<u>PARTE SECONDA OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....</u>	<u>12</u>
<u>PARTE TERZA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</u>	<u>12</u>
<u>ALLEGATO A.....</u>	<u>15</u>
<u>ALLEGATO B.....</u>	<u>19</u>
<u>ALLEGATO C).....</u>	<u>23</u>

PARTE PRIMA - NORME GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa O.S.A.P. sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio della Provincia di Padova ai sensi del D.Lgs 507 del 15 novembre 1993 (artt.38 e segg.) e del successivo D.Lgs di modifica del 28 dicembre 1993, n. 566.

Le competenze relative all'applicazione del presente Regolamento sono attribuite all'Ufficio OSAP, il quale si avvale, secondo le rispettive competenze, della collaborazione del Settore Viabilità, del Settore Legale nonché del Corpo di Polizia Provinciale per quanto attiene la vigilanza e l'accertamento di illeciti.

ART. 2 Oggetto della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico gestito in regime di concessione amministrativa.

Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

ART. 3 Criteri di applicazione della tassa. Classificazione delle strade provinciali

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche provinciali sono classificate in categorie, secondo le disposizioni dell'art. 42, comma 3, del D. Lgs 507/93. Le strade sono classificate secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 793 di reg., del 22.9.1995 e come da allegato "A" del presente Regolamento.

Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di classificazione delle strade, ai sensi dell'art.2 del Codice della Strada, la dichiarazione di corrispondenza di cui all'art.2, comma 8 del D.P.R. 495/92, è contenuta nell'allegato B.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma assolta, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie.

I cointestatari di una concessione o accertamento O.S.A.P. possono richiedere alla Provincia la suddivisione in quote uguali (con arrotondamento all'unità di Euro superiore) dell'importo della tassa da pagare; la richiesta scritta deve essere controfirmata da tutti gli interessati.

La richiesta di suddivisione in quote uguali non potrà essere accolta se l'importo pro-capite da pagare risulta essere inferiore ad Euro 10,00 (diconsi dieci euro).

ART. 4 Tariffe

La Giunta Provinciale determina la misura della tariffa in relazione ad ogni fattispecie impositiva, e

l'importo dei diritti previsti per le operazioni tecniche ed amministrative.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato alla Provincia, o mediante carta di credito al sito indicato dalla Provincia.
Il versamento della tassa deve essere effettuato entro le scadenze indicate dalla Provincia.
Per gli importi relativi a ciascuna concessione o accertamento superiori ad Euro 500,00 la tassa può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo.
Sulle occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.Lgs. 507/1993, è apportata una riduzione del 30%, da computare sulla tariffa ordinaria.
Le tipologie di occupazione e le eventuali esenzioni sono contenute nell'allegato C). Si demanda alla Giunta Provinciale, quale organo competente, la determinazione delle aliquote delle tariffe per le occupazioni sia permanenti che temporanee di spazi ed aree pubbliche. Allo stato attuale si precisa che le predette occupazioni permanenti e temporanee sono esenti da pagamento della tariffa ad eccezione dell'occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo effettuate dalle Ditte di fornitura di servizi.

ART. 5 Distributori di carburanti

La tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 o frazione di 1.000 litri.
È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzioni dei carburante, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui al presente regolamento.

ART. 6 Passi carrabili

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

ART. 7 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 507/93 per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 8 Requisiti della domanda

Chiunque intenda in qualunque modo e per qualsiasi scopo occupare spazi ed aree pubbliche o tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, sul territorio della Provincia, comunque formatesi, deve farne domanda al Presidente della Provincia, indicando:

- generalità, residenza, domicilio, eventuale recapito e numero di codice fiscale del richiedente;
- descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire e scopo della richiesta;
- indicazione esatta della località interessata, con richiamo ai dati catastali ed alla progressiva chilometrica della strada provinciale;
- impegno di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento TOSAP e nelle leggi e regolamenti in vigore, nonché a tutte le altre che l'Amministrazione prescriva a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale;
- impegno di sostenere le spese che dovessero occorrere e di assoggettarsi, nel caso di concessione o autorizzazione o nulla osta, a quanto richiesto, alla relativa tassa o altro diritto previsto dalla legge.

La domanda dovrà essere redatta nei modelli predisposti dalla Provincia e messi a disposizione degli utenti presso l'ufficio TOSAP o in carta bollata (salvo le esenzioni previste dalle norme sull'imposta di bollo); se proveniente da Società, fondazioni, comitati e simili, dovrà inoltre riportarne la denominazione, lo scopo, la sede, nonché le persone che hanno la rappresentanza legale.

In ogni caso, una domanda non potrà avere che un solo oggetto, anche se relativo ad una stessa strada provinciale.

Le concessioni per allacciamenti, con attraversamento di strade provinciali, alla rete di servizio pubblico di trasporto e distribuzione di acqua, gas, ecc., dovranno essere richieste esclusivamente dall'ente o azienda che gestisce tale servizio.

Per i passi carrabili le domande devono essere presentate dai proprietari o usufruttuari. Per i condomini si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ART. 9 Allegati alla domanda

A) Concessione per occupazione di area demaniale fuori dei centri abitati.

È necessario produrre:

1. ricevuta del versamento degli importi dei diritti previsti per le operazioni tecniche e amministrative stabiliti con Delibera di Giunta Provinciale.
2. elaborati tecnici comprendenti:
 - a. estratto aggiornato di mappa del c.t. in scala 1:2000 della zona di intervento, sia in destra che in sinistra della strada provinciale avente dimensioni non inferiori a mt. 300 in lunghezza e mt. 200 in larghezza; evidenziazione del lotto di terreno interessato e indicazione a margine dei relativi estremi catastali: comune - sezione - foglio - mappale/i;
 - b. sviluppo planimetrico in scala adeguata (1:500/ 1:200) e dettagli in scala 1:100, debitamente quotati, del manufatto oggetto della richiesta e delle concessioni ad esso attinenti: manufatti e costruzioni insistenti nella fascia di rispetto stradale con indicazione delle destinazioni d'uso relative e di quelle delle aree ad essi pertinenti/attacchi con eventuali analoghi interventi esistenti nei lotti limitrofi.
 - c. Indicazione della progressiva chilometrica e lato della strada (determinato con le spalle rivolte all'origine);
 - a) sezione completa della sede stradale in scala 1:100 correttamente quotata e completa di carreggiata - banchine o fossi o marciapiedi laterali e di quant'altro sito nelle fasce di rispetto laterali alla strada provinciale abbia attinenza con la stessa e la sicurezza del traffico con indicazione del confine demaniale o di uso pubblico e relativa distanza dal bordo bitumato;
 - b) relazione tecnica, con documentazione fotografica, della natura dell'intervento, destinazione d'uso, scopi, materiali impiegati, impatto sulla viabilità della strada provinciale e relativa sicurezza.

B) Autorizzazione di opere su area privata fuori dei centri abitati.

È necessario produrre:

- 1.ricevuta del versamento degli importi dei diritti previsti per le operazioni tecniche e amministrative stabiliti con Delibera di Giunta Provinciale;
- 2.estratto aggiornato di mappa del C.T. in scala 1:2000 della zona di intervento, sia in destra che in sinistra della strada provinciale, avente dimensioni non inferiori a mt. 300 in lunghezza e mt. 200 in larghezza; evidenziazione del lotto di terreno interessato e indicazione a margine dei relativi estremi catastali : comune - sezione - foglio - mappale/i;
- 3.sviluppo planimetrico in scala adeguata (1:500/200) e dettagli in scala 1:100, debitamente quotati, del manufatto oggetto della richiesta e delle connessioni ad esso attinenti; riferimenti con eventuali analoghi interventi esistenti nei lotti limitrofi; rilievo quotato del manufatto esistente nel caso che l'oggetto della richiesta sia la modifica o l'ampliamento del medesimo. Indicazione della progressiva chilometrica e lato della strada (determinato con le spalle rivolte all'origine);
- 4.sezione completa della sede stradale in scala 1 : 100 correttamente quotata e completa di carreggiata - banchine, marciapiedi laterali e fossi , con l'indicazione della larghezza del fondo, delle distanze del suo asse e del ciglio verso campagna dal bordo bitumato della carreggiata; indicazione delle rispettive quote nere riferite alla quota assunta come (+ 0.00) della mezzeria della carreggiata; rilievo quotato dei manufatti eventualmente esistenti; indicazione del confine demaniale o di uso pubblico con relativa distanza dal bordo bitumato;
- 5.breve relazione tecnica sulla natura dell'intervento, scopi, materiali impiegati, impatto sulla viabilità della strada provinciale e relativa sicurezza, se e in quanto interessate;

C) Nulla osta per occupazione di area demaniale e privata all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti:

- la documentazione da allegare viene specificata dal competente Dirigente con proprio provvedimento e comunque comprende la ricevuta del versamento degli importi dei diritti previsti per le operazioni tecniche e amministrative stabiliti con Delibera di Giunta Provinciale. Una copia della documentazione con relativo nulla-osta viene trasmessa al Comune interessato per l'emissione dell'atto autorizzativo.

Il Dirigente competente specificherà, con proprio provvedimento, il numero di copie in cui dovranno essere presentati i predetti documenti, l'eventuale ulteriore documentazione da produrre, nonché ogni dettaglio e precisazione di natura tecnica sulla stessa.

ART. 10 Responsabile del procedimento

Al competente Dirigente sono affidati i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto Legislativo 507/93.

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto il funzionario addetto al servizio TOSAP.

ART. 11 Istruttoria della domanda

Il funzionario responsabile del procedimento provvede all'istruttoria con le modalità di seguito indicate:

- procede alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione, autorizzazione o nulla-osta richiesti: qualora l'istanza sia accoglibile viene predisposto, per le sole concessioni, lo schema di disciplinare contenente le relative norme tecniche e condizioni di massima;
- ove si tratti delle richieste di concessioni per pose condotte in parallelismo, la Provincia richiede la prestazione, nelle forme indicate, di una cauzione in proporzione all'entità dei

lavori; tale somma verrà restituita integralmente al concessionario non prima del termine massimo di tre anni dall'ultimazione dei lavori e previo benessere del settore Viabilità.

Tale somma viene trattenuta dall'Amministrazione nel caso debba provvedere all'esecuzione dei lavori di ripristino, ovvero le opere eseguite non dovessero risultare rispondenti alle prescrizioni; il concessionario è tenuto a versare l'integrazione disposta dalla Provincia, qualora la spesa effettiva dovesse risultare superiore a quella versata.

Ultimata l'istruttoria tecnica, la pratica verrà inserita nel Centro elaborazioni dati della Provincia. Il Dirigente Competente provvede a comunicare l'esito dell'istruttoria agli interessati, nel rispetto dei termini indicati nelle tabelle procedimentali dell'Ente.

ART. 12 Sistema Informativo provinciale

L'attività relativa all'istruttoria tecnica, alla gestione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta ed, in generale, all'applicazione del tributo si effettua con il supporto del sistema informativo provinciale.

Tutte le informazioni del procedimento amministrativo sono memorizzate al fine di assicurare una gestione efficiente del tributo e per consentire controlli e verifiche sulle autocertificazioni dei contribuenti.

Ai sensi della L.80/1991, art.6 quater, l'immissione e riproduzione di informazioni e documenti nonché l'emanazione di atti amministrativi viene effettuata mediante sistemi informatici, e completata con la indicazione della fonte, del responsabile della immissione e trasmissione, per consentirne il riconoscimento giuridico.

La firma autografa del Dirigente proposto può essere sostituita dall'indicazione a stampa dello stesso nominativo sul documento prodotto dal sistema automatizzato.

ART. 13 Disciplinare tecnico

Il disciplinare tecnico predisposto dall'ufficio "TOSAP" dovrà contenere le prescrizioni di sicurezza, le condizioni generali di rilascio, la durata dell'occupazione, e le condizioni suppletive necessarie od opportune.

ART. 14 Condizioni delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta

Le concessioni, autorizzazioni e nulla osta si intendono accordate:

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con carattere di assoluta precarietà e con conseguente facoltà dell'Amministrazione di revoca per motivi di interesse pubblico, e di modifica o d'imposizione di nuove condizioni;
- con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o depositi autorizzati e dal loro esercizio, nonché di provvedere al ripristino del preesistente e alla costante e perfetta esecuzione e manutenzione di quanto autorizzato;
- con l'obbligo del titolare di provvedere a sua cura e spese, alle modificazioni ritenute necessarie dalla Provincia, escluso ogni indennizzo per danni e deprezzamenti, derivanti da eventuali lavori stradali o varianti alla sede stradale compiute dalla Provincia ed incidenti nell'area o spazio cui si riferisce la concessione;
- con l'obbligo di iniziare e ultimare le opere, oggetto della concessione o autorizzazione, entro i limiti di tempo stabiliti dall'Amministrazione;
- con l'obbligo di rimettere ogni cosa in pristino stato, in caso di revoca della concessione o autorizzazione, secondo le modalità e nei termini assegnati. In caso di inottemperanza, la Provincia provvede d'ufficio, con spese a carico dell'inadempiente.

Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti ai sensi del presente Regolamento, conserva - nel luogo dei lavori o delle occupazioni- il relativo provvedimento o copia conforme, che è tenuto ad esibire a richiesta del personale abilitato.

ART. 15 Durata delle concessioni e delle autorizzazioni

Salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di rilascio e in relazione alla loro natura, le concessioni e autorizzazioni hanno la durata massima di anni 19 e sono rinnovabili alla scadenza.

Le occupazioni con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile hanno durata indeterminata.

La durata dell'occupazione del suolo per l'impianto di servizi pubblici è determinata in rapporto alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.

Trascorso il termine e non essendosi proceduto al rinnovo, le concessioni e le autorizzazioni scadono di diritto.

Per le occupazioni che si protraggono di fatto, oltre il termine previsto dall'atto di concessione o di autorizzazione, per un periodo anche uguale o superiore all'anno, si applicano le tariffe previste per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

ART. 16 Rinnovi

Il titolare, che intenda rinnovare la concessione od autorizzazione, deve inoltrare alla Provincia apposita domanda entro tre mesi precedenti la data della scadenza.

Le norme previste per il rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni, disciplinano anche il procedimento per l'accoglimento della richiesta di rinnovo; peraltro, non occorrerà alcuna documentazione, se il titolare dichiarerà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che la situazione delle opere non ha subito variazioni.

ART. 17 Volturazioni

Il subentro di altra persona od Ente nelle concessioni deve essere denunciato alla Provincia dal nuovo titolare entro tre mesi.

La Provincia provvede alla volturazione con la procedura prevista per il rilascio di nuove concessioni. Se il titolare dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che le altre parti della domanda sono invariate non occorrerà alcuna documentazione ulteriore.

Se la successione avviene per atto "inter vivos", il precedente titolare ha l'obbligo di controfirmare la denuncia, dichiarando esplicitamente la propria rinuncia alla concessione. In caso contrario è tenuto al puntuale pagamento della tassa e alla manutenzione dei manufatti esistenti sull'area pubblica.

ART. 18 Denunce e Riscossione

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti obbligati devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento della tassa dovuta entro trenta giorni dal rilascio della concessione.

Tale obbligo si riferisce alle nuove occupazioni che si realizzano a decorrere dall'anno 1994 o a occupazioni incrementative di quelle già realizzate in anni precedenti.

Qualora non si verificano variazioni nelle occupazioni, non sussiste obbligo di denuncia negli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa e l'obbligo tributario è assolto con la compilazione dell'apposito modulo di versamento e con il conseguente pagamento da effettuarsi nel mese di gennaio di ogni anno.

La denuncia compilata in tutte le sue parti su moduli forniti dalla Provincia, con allegato l'attestato del versamento effettuato, è presentata direttamente all'ufficio TOSAP, che ne rilascia ricevuta, o spedita in plico raccomandato, in tal caso fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi si applica quanto previsto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni. Il pagamento della tassa va effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia, o mediante carta di credito al sito indicato dalla Provincia.

ART. -19 Affrancazione

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento sul conto corrente postale intestato alla Provincia o mediante carta di credito al sito indicato alla Provincia di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa che verrà determinata con apposita deliberazione di Giunta Provinciale.

Il richiedente è tenuto a fare domanda di affrancazione all'ufficio TOSAP seguendo la prescrizioni di cui all'art. 8.

La Provincia provvede, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, alla determinazione dell'importo. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte della Provincia, il contribuente provvede al versamento sulla base della tariffa vigente per l'anno in corso. In tal caso il procedimento di affrancazione è da considerare definito.

ART. 20 Revoca

Le concessioni e le autorizzazioni, possono in qualsiasi momento essere revocate, su motivato rapporto, per motivi di pubblico interesse.

La revoca comporta la restituzione della tassa pagata in anticipazione, per il periodo di mancato godimento, senza interessi o quant'altro.

ART. 21 Decadenza

Sono cause di decadenza della concessione e dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la cessazione dell'appartenenza della strada alla rete viaria provinciale;
- l'accertata impossibilità di coesistenza tra più concessioni;
- l'inosservanza delle norme legislative vigenti, del presente Regolamento o delle condizioni previste dal disciplinare tecnico di cui all'art. 13;
- la morosità nel pagamento della relativa tassa.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART.22 Rinuncia

Il titolare della autorizzazione o concessione può rinunciare in qualsiasi momento alla stessa, mediante comunicazione alla Provincia.

La Provincia prende atto della rinuncia, previo accertamento del precedente assetto di fatto.

Le spese per la messa in pristino sono a completo carico del richiedente.

La rinuncia non dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione.

ART. 23 Avviso di Accertamento

La Provincia provvede al controllo delle denunce anche in forma automatizzata per la individuazione di eventuali errori materiali o di calcolo che possono aver determinato una erronea liquidazione del tributo.

In caso di errori materiali è comunicato al contribuente l'inesatto adempimento entro i sei mesi successivi alla data di presentazione della denuncia o di effettuazione del versamento.

Il riconoscimento spontaneo, prima dell'accertamento della Provincia, da parte del contribuente dell'erronea determinazione del tributo per errore materiale o di calcolo, non dà luogo ad applicazione di soprattasse e interessi.

Il mancato riconoscimento spontaneo, da parte del contribuente, dell'errore materiale o di calcolo comporta l'emissione di apposito avviso di accertamento di rettifica motivato.

L'accertamento avviene in rettifica anche nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza della denuncia e d'ufficio in caso di omessa presentazione della denuncia. L'avviso di accertamento deve indicare la motivazione, gli importi dovuti a titolo di soprattassa e di interessi e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

L'avviso di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Qualora la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente non assolta, l'avviso di accertamento deve essere notificato, distintamente per ciascun anno.

Art. 24 Accertamento con adesione

È introdotto l'istituto dell'accertamento del tributo con adesione del contribuente secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 218/97.

L'accertamento del tributo può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.

Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia, o dichiarazione.

A seguito della definizione, le sanzioni oggetto di adesione si applicano nella misura di un quarto (25%) del minimo previsto dalla legge.

L'accertamento definito con adesione del contribuente non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile.

Per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione, viene inviato ai soggetti obbligati un invito a comparire nel quale sono contenuti gli elementi identificativi dell'atto, denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, nonché il giorno e il luogo della comparizione.

Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma precedente, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, viene formulato, anche telefonicamente, l'invito al contribuente a comparire.

All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento di cui al comma 7 perde efficacia.

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice copia sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del servizio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute.

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 10.

ART. 25 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è operata dal Concessionario per il Servizio di riscossione dei tributi, in ambito provinciale, mediante l'emissione di apposito ruolo.

La riscossione coattiva della tassa si effettua in un'unica soluzione secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

ART. 26 Rimborsi

L'istanza di rimborso per le somme versate e non dovute deve essere presentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

La Provincia provvede al rimborso della tassa entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate vanno calcolati gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 27 Ricorsi

Può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso i seguenti atti:

avviso di accertamento del tributo;

provvedimento che irroga le sanzioni;

ruolo e cartella di pagamento;

-avviso di mora;

-rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o accessori non dovuti;

-diniego di agevolazioni, loro revoca, rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

-ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alla Commissione Tributaria.

Il ricorso deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

Gli atti sopraelencati devono contenere l'indicazione del termine di sessanta giorni entro il quale può essere proposto il ricorso.

ART. 28 Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs 507/93 come sostituito dall'art. 12, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 e di quanto stabilito nelle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie contenute nei D. Lgs. 471/97, 472/97, 473/97.

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del cento per cento della tassa dovuta, con un minimo di Euro 100,00.

Per la denuncia infedele si applica la sanzione del cinquanta per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione di Euro 100,00.

Per l'omesso o parziale versamento si applica una sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

Le somme irrogate a titolo di sanzione non producono interessi.
L'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del Servizio.

PARTE SECONDA OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 29 Definizione di occupazione temporanea

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono temporanee quando hanno durata inferiore all'anno.

ART. 30 Domanda di autorizzazione e istruttoria

Alla domanda di autorizzazione, istruttoria e versamento della tassa, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8,9 e 11 del presente regolamento.

L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiama rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 31 Denunce e versamento della tassa

Per le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e con la compilazione del modulo di versamento.

Il versamento deve essere operato entro lo stesso termine di effettuazione dell'occupazione.

ART. 32 Criteri di riferimento

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa che verranno determinate con Deliberazione di Giunta Provinciale.

Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni, anche non consecutivi, una riduzione del 30 per cento.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la Provincia riscuote la tassa mediante convenzione con riduzione del 50 per cento.

Ai sensi dell'art.47, comma 5, del D.Lgs. 507/93 per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

ART. 33 Occupazioni d'urgenza

Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio per fronteggiare situazioni d'emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio TOSAP con telegramma o via fax ed a presentare, nei due giorni seguenti, la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione.

L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

PARTE TERZA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 34 Esenzioni

Le esenzioni dalla tassa occupazione sono previste tassativamente dall'art. 49 del D. Lvo. 507 e successive modifiche ed integrazioni:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del DPR 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 35 Esclusione dalla tassa

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia o al demanio dello Stato nonché sui tratti di strade provinciali correnti all'interno del centro abitato con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Il regolamento non si applica ai tratti di strade provinciali, traverse interne ai centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, declassificate a comunali, ai sensi dell'art. 2 - comma 7 - D.Lgs. 285/92 e art. 4 D.P.R. 495/92.

La tassa non si applica per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa non si applica per coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

La tassa non si applica sulle occupazioni inerenti i passi carrai di cui alle voci A/3 - A/6 - A/7 - A/8 e A/9 della tariffa, allegato C), del presente Regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

La tassa non si applica sulle occupazioni di cui alle voci A/1, A/2, A/9, A/10, A/14, A/15, A/16, A/18, A/21, B/22, B/23, B/24, B/25, B/26, B/27, a partire dal 1° gennaio 1999.

ART. 36 Norme transitorie

Per i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fintantoché non saranno declassate a strade comunali con decreto del Presidente della Giunta Regionale Veneto, la competenza a rilasciare concessioni, autorizzazioni o nulla-osta rimane della Provincia.

Per le occupazioni permanenti di cui all'articolo 46 D.Lgs 507/93 fatte nel 1994, la tassa dovuta è

conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente nel 1993 aumentata del 10% e, comunque, con un minimo di Euro 50,00=.

Si intendono abrogate, dall'entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni precedentemente adottate dalla Provincia in contraddizione con lo stesso regolamento.

ART. 37 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 38 Entrata in vigore

Le modifiche apportate al presente regolamento entreranno in vigore il 01 gennaio 2014.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI (ART. 42 - comma 3 - D.Lgs. 507/1993) STRADE DI I CATEGORIA

Str. Tr. Dir. Denominazione

040 1 0 DEI VIVAI (Z.I.P. - Liettoli)

STRADE DI II CATEGORIA

Str. Tr. Dir. Denominazione

002 0 0 ROMANA
002 0 1 ROMANA (Dir. Abano Terme) *dal km. 0+000 al km. 0+300*
003 1 0 PRATIARCATI (PD-Bovolenta) fino km.16+650
003 3 0 *PRATIARCATI - CIRCONVALLAZIONE BOVOLENTA*
005 0 0 AMNIA
007 0 0 BALDUINA
008 0 0 DEI BERSAGLIERI
008 0 1 DEI BERSAGLIERI (Dir. Rialto)
009 1 0 DEL CANALE DI CAGNOLA (SS. 16-Cagnola)
013 0 4 *PELOSA DIR CASELLE (Bretella Salata)*
015 0 0 CALMANA
017 0 0 DELLE DUE CARRARE
018 0 0 DELLA SCODOSIA
019 0 0 STRADONA
028 0 0 VECCHIA POSTUMIA
030 0 0 BERTIPAGLIA
032 0 0 MEGLIADINA
032 0 1 MEGLIADINA (Dir. Frassenara)
036 0 0 *DELL'OLMO VARIANTE (Z.I. di PD – S.S. 516)*
038 0 0 SCAPACCHIÒ
038 0 2 SCAPACCHIÒ (Dir. Lovolo)
038 0 3 SCAPACCHIÒ (Dir. Rovolon)
039 0 1 *DELL'ORCONE (Dir. Circonv. Camposampiero)*
039 0 2 *DELL'ORCONE (Dir. Innesto con S.P. 22 0+650)*
041 0 0 MOROSINA
042 0 0 PISANA
042 0 1 PISANA (Dir. Sant'Elena)
045 0 0 *STROPPARE VARIANTE (Vescovana-Stanghella)*
046 0 0 BRENTANA
046 0 1 BRENTANA (Dir. Limena)
046 0 2 *BRENTANA (Dir. Circonvallazione Villa del Conte)*
055 0 0 DEL BRENTELLA
058 0 0 DEL GHEBO
060 0 0 DI MONTEROSSO
064 0 0 DELLE GRAZIE
066 0 0 DEI BORGHI

067 0 0	DELLE SORGENTI
069 0 0	CÀ ONORAI
070 0 0	DEL MULINO
071 0 0	DEL MARZENEGO
074 0 0	SPINOSA
075 0 0	CAMERINI
077 0 0	DI COSTIGLIOLA
083 0 0	PANDELLA
086 0 0	DEGLI ARZARINI
087 0 0	DEL TERRAGLIONE
088 0 0	DEL CARDO
089 0 1	<i>DEI COLLI DIR SELVE (da S.P. 89 Bresseo – S.P. 20 Fossona)</i>
090 0 0	DELL'ARGINE PADOVANO
090 0 1	DELL'ARGINE PADOVANO (Dir. Montagnana)
091 0 0	MOCENIGA
092 0 0	CONSELVANA
093 0 0	SCADOVARA dal km.18+890 al km. 19+603
094 0 0	CONTARINA
094 0 1	CONTARINA (Dir. Vaccarino)
094 0 2	CONTARINA (Dir. Fontaniva)
094 0 4	<i>CONTARINA (Dir. Per Carmignano 0+360)</i>
100 0 0	DELL'ABBAZIA

STRADE III CATEGORIA

Str. Tr. Dir.	Denominazione
001 0 0	DELL'ADIGE
003 2 0	PRATIARCATI(Bovol.-Anguill.) da km.16+651
004 0 0	PORTO
004 0 1	PORTO (Dir. Campagnola-Piove)
006 0 0	DI CÀ BORIN
006 0 1	DI CÀ BORIN (Dir. Arquà Petrarca)
009 2 0	DEL CANALE DI CAGNOLA (Cagnola-Pontel.)
010 0 0	DESMAN
011 0 0	DI S. ANDREA
012 0 0	DELLA TORRE ROSSA
013 0 0	PELOSA
013 0 1	PELOSA (Dir. Rubano)
013 0 2	PELOSA (Dir. Poiana)
013 0 3	PELOSA (Dir. S.P. 72)
014 1 0	DI PONTECASALE (Monselice-Conselve)
014 2 0	DI PONTECASALE (Conselve-Villa del B.)
014 1 1	DI PONTECASALE (Dir. Pernumia-Rivella)
014 1 2	DI PONTECASALE (Dir. S.Pietro V.-S.P.5)
014 1 3	DI PONTECASALE (Dir. Vanzo-S.P.5)
014 1 4	DI PONTECASALE (Bretella-Conselve)
016 0 0	DEL VICERÈ
019 0 1	STRADONA (Dir. Terrazzo)
019 0 2	STRADONA (Dir. Begosso)
020 0 0	DEL BONSENSO
021 0 0	DEL POETA
021 0 1	DEL POETA (Dir. Fontanafredda)

021	0	2	DEL POETA (Dir. Baone)
022	0	0	COMMERCIALE
023	0	0	DEL SASSO
024	0	0	POSTUMIA ANTICA
024	0	1	POSTUMIA ANTICA (Dir. Fontaniva)
025	0	0	DEL CASTELLETTO
025	0	1	DEL CASTELLETTO (Dir. Monteortone)
025	0	2	DEL CASTELLETTO (Dir. Costa)
026	0	0	BASSANESE
026	0	1	BASSANESE (Dir. Grossa-Grantortino)
026	0	2	BASSANESE (Dir. Innesto con S.S. 53 0+250)
027	0	0	DI GIARABASSA
029	0	0	DEI PILASTRI ROSSI
031	0	0	DEL MUSON VECCHIO
034	0	0	DELLE CENTURIE
034	0	1	DELLE CENTURIE (Dir. Bronzola)
035	0	0	VOLPARO
037	0	0	PARAISA
037	0	1	<i>PARAISA VARIANTE (nuovo Svincolo su S.R. 104 a Pozzonovo)</i>
038	0	1	SCAPACCHIÒ (Dir. Nanto)
039	0	0	DELL'ORCONE
039	0	1	DELL'ORCONE (Dir. Camposampiero)
040	2	0	DEI VIVAI (Saonara-Lietto)
040	2	1	DEI VIVAI (Dir. Sant'Angelo-Vigorovea)
041	0	1	MOROSINA (Dir. Sant'Urbano)
043	0	0	SPERONELLA
044	0	0	DI SANT'AMBROGIO
044	0	1	DI SANT'AMBROGIO (Dir. Noale)
045	0	0	STROPPARE
047	0	0	DOCIMA
048	0	0	DELLE LANDE
049	0	0	BARBARIGA
050	0	0	SCANDOLARA
051	0	0	DEL CERESONE
052	0	0	LUPARENSE
053	0	0	ARZARON
054	0	0	DI CONA VECCHIA
056	0	0	DI PRAGLIA
058	0	1	DEL GHEBO (Dir. Sant'Anna)
059	0	0	DI CASTELCARO
061	0	0	DELLA FABBRICA
062	0	0	DELLE CAVE
063	0	0	DEL CATAIO
065	0	0	CANDIANESE
072	0	0	SEMENTINA
073	0	0	SOLANA
076	0	0	BRESEGANA
078	0	0	DI MONASTIERO
079	0	0	DI POIANELLA
080	0	0	DEI MARTIRI
081	0	0	DEL SANTA CATERINA
081	0	1	DEL SANTA CATERINA (Dir. Lusina)
082	0	0	TAGLIERINA

084 0 0	SOLESINA
085 0 0	DI SAN SALVARO
089 0 0	DEI COLLI
094 0 5	<i>CONTARINA (Dir. Per Grantorto 1+930)</i>
094 0 3	CONTARINA (Dir. Isola Mantegna)
096 0 0	ARZERCAVALLI
097 0 0	SANGUETTARA
097 0 1	SANGUETTARA (Dir. Treville)
098 0 0	VALLAREGA
098 0 1	VALLAREGA (Dir. Via Zara)
099 0 0	CINGOLINA
101 0 0	DEL VENDA
102 0 0	DEI MOBILIERI
103 0 0	DELLA LUPPIA

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI DICHIARAZIONE DI CORRISPONDENZA (Art. 2 - comma 8 - D.P.R. 495/92)

STRADE EXTRAUBANE SECONDARIE - TIPO C

Str.	Tr.	Dir.	Denominazione
002	0	0	ROMANA
002	0	1	ROMANA (Dir. Abano Terme) <i>dal km. 0+000 al km.0+300</i>
003	1	0	PRATIARCATI (PD-Bovolenta) fino km.16+650
003	3	0	<i>PRATIARCATI - CIRCONVALLAZIONE BOVOLENTA</i>
005	0	0	AMNIA
007	0	0	BALDUINA
008	0	0	DEI BERSAGLIERI
008	0	1	DEI BERSAGLIERI (Dir. Rialto)
009	1	0	DEL CANALE DI CAGNOLA (SS. 16-Cagnola)
013	0	4	<i>PELOSA DIR CASELLE (Bretella Salata)</i>
015	0	0	CALMANA
017	0	0	DELLE DUE CARRARE
018	0	0	DELLA SCODOSIA
019	0	0	STRADONA
028	0	0	VECCHIA POSTUMIA
030	0	0	BERTIPAGLIA
032	0	0	MEGLIADINA
032	0	1	MEGLIADINA (Dir. Frassenara)
036	0	0	<i>DELL'OLMO VARIANTE (Z.I. di PD – S.S. 516)</i>
038	0	0	SCAPACCHIÒ
038	0	2	SCAPACCHIÒ (Dir. Lovolo)
038	0	3	SCAPACCHIÒ (Dir. Rovolon)
039	0	1	DELL'ORCONE (Dir. Circonv.Camposampiero)
040	1	0	DEI VIVAI (Z.I.P.-Liettole)
041	0	0	MOROSINA
042	0	0	PISANA
042	0	1	PISANA (Dir. Sant'Elena)
045	0	0	<i>STROPPARE VARIANTE (Vescovana-Stanghella)</i>
046	0	0	BRENTANA
046	0	1	BRENTANA (Dir. Limena)
055	0	0	DEL BRENTELLA
058	0	0	DEL GHEBO
060	0	0	DI MONTEROSSO
064	0	0	DELLE GRAZIE
066	0	0	DEI BORGHI
067	0	0	DELLE SORGENTI
069	0	0	CÀ ONORAI
070	0	0	DEL MULINO
071	0	0	DEL MARZENEGO
074	0	0	SPINOSA
075	0	0	CAMERINI
077	0	0	DI COSTIGLIOLA

083	0	0	PANDELLA
086	0	0	DEGLI ARZARINI
087	0	0	DEL TERRAGLIONE
088	0	0	DEL CARDO
089	0	1	<i>DEI COLLI DIR SELVE (da S.P. 89 Bresseo – S.P. 20 Fossona)</i>
090	0	0	DELL'ARGINE PADOVANO
090	0	1	DELL'ARGINE PADOVANO (Dir. Montagnana)
091	0	0	MOCENIGA
092	0	0	CONSELVANA
093	0	0	SCADOVARA dal km. 18+890 al km.19+603
094	0	0	CONTARINA
094	0	1	CONTARINA (Dir. Vaccarino)
094	0	2	CONTARINA (Dir. Fontaniva)
094	0	4	<i>CONTARINA (Dir. Per Carmignano 0+360)</i>
094	0	5	<i>CONTARINA (Dir. Per Grantorto 1+930)</i>
100	0	0	DELL'ABBAZIA

STRADE LOCALI - TIPO F

Str.	Tr.	Dir.	Denominazione
001	0	0	DELL'ADIGE
003	2	0	PRATIARCATI(Bovol.-Anguill.) da km.16+651
004	0	0	PORTO
004	0	1	<i>PORTO (Dir. Campagnola-Piove) dal km. 1+962 al km.2+900</i>
006	0	0	DI CÀ BORIN
006	0	1	DI CÀ BORIN (Dir. Arquà Petrarca)
009	2	0	DEL CANALE DI CAGNOLA (Cagnola-Pontel.)
010	0	0	DESMAN
011	0	0	DI S. ANDREA
012	0	0	DELLA TORRE ROSSA
013	0	0	PELOSA
013	0	1	PELOSA (Dir. Rubano)
013	0	2	PELOSA (Dir. Poiana)
013	0	3	PELOSA (Dir. S.P. 72)
014	1	0	DI PONTECASALE (Monselice-Conselve)
014	2	0	DI PONTECASALE (Conselve-Villa del B.)
014	1	1	DI PONTECASALE (Dir. Pernumia-Rivella)
014	1	2	DI PONTECASALE (Dir. S.Pietro V.-S.P.5)
014	1	3	DI PONTECASALE (Dir. Vanzo-S.P.5)
014	1	4	DI PONTECASALE (Bretella-Conselve)
016	0	0	DEL VICERÈ
019	0	1	STRADONA (Dir. Terrazzo)
019	0	2	STRADONA (Dir. Begosso)
020	0	0	DEL BONSENSO
021	0	0	DEL POETA
021	0	1	DEL POETA (Dir. Fontanafredda)
021	0	2	DEL POETA (Dir. Baone)
022	0	0	COMMERCIALE
023	0	0	DEL SASSO
024	0	0	POSTUMIA ANTICA
024	0	1	POSTUMIA ANTICA (Dir. Fontaniva)
025	0	0	DEL CASTELLETTO

025	0	1	DEL CASTELLETTO (Dir. Monteortone)
025	0	2	DEL CASTELLETTO (Dir. Costa)
026	0	0	BASSANESE
026	0	1	BASSANESE (Dir. Grossa-Grantortino)
026	0	2	<i>BASSANESE (Dir. Innesto con S.S. 53 0+250)</i>
027	0	0	DI GIARABASSA
029	0	0	DEI PILASTRI ROSSI
031	0	0	DEL MUSON VECCHIO
034	0	0	DELLE CENTURIE
034	0	1	DELLE CENTURIE (Dir. Bronzola)
035	0	0	VOLPARO
037	0	0	PARAISA
037	0	1	<i>PARAISA VARIANTE (nuovo Svincolo su S.R. 104 a Pozzonovo)</i>
038	0	1	SCAPACCHIÒ (Dir. Nanto)
039	0	0	DELL'ORCONE
039	0	1	DELL'ORCONE (Dir. Camposampiero)
039	0	2	DELL'ORCONE (Dir. Innesto con S.P. 22 0+650)
040	2	0	DEI VIVAI (Saonara-Lietoli)
040	2	1	DEI VIVAI (Dir. Sant'Angelo-Vigorovea)
041	0	1	MOROSINA (Dir. Sant'Urbano)
043	0	0	SPERONELLA
044	0	0	DI SANT'AMBROGIO
044	0	1	DI SANT'AMBROGIO (Dir. Noale)
045	0	0	STROPPARE
046	0	2	<i>BRENTANA (Dir. Circonvallazione Villa del Conte)</i>
047	0	0	DOCIMA
048	0	0	DELLE LANDE
049	0	0	BARBARIGA
050	0	0	SCANDOLARA
051	0	0	DEL CERESONE
052	0	0	LUPARENSE
053	0	0	ARZARON
054	0	0	DI CONA VECCHIA
056	0	0	DI PRAGLIA
058	0	1	DEL GHEBO (Dir. Sant'Anna)
059	0	0	DI CASTELCARO
061	0	0	DELLA FABBRICA
062	0	0	DELLE CAVE
063	0	0	DEL CATAIO
065	0	0	CANDIANESE
072	0	0	SEMENTINA
073	0	0	SOLANA
076	0	0	BRESEGANA
078	0	0	DI MONASTIERO
079	0	0	DI POIANELLA
080	0	0	DEI MARTIRI
081	0	0	DEL SANTA CATERINA
081	0	1	DEL SANTA CATERINA (Dir. Lusia)
082	0	0	TAGLIERINA
084	0	0	SOLESINA
085	0	0	DI SAN SALVARO
089	0	0	DEI COLLI
094	0	3	CONTARINA (Dir. Isola Mantegna)

096 0 0	ARZERCAVALLI
097 0 0	SANGUETTARA
097 0 1	SANGUETTARA (Dir. Treville)
098 0 0	VALLAREGA
098 0 1	VALLAREGA (Dir. Via Zara)
099 0 0	CINGOLINA
101 0 0	DEL VENDA
102 0 0	DEI MOBILIERI
103 0 0	DELLA LUPPIA

ALLEGATO C)

TARIFFA TOSAP TABELLA APPLICATIVA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL N. DI REG.

DESCRIZIONE	I Categoria	II Categoria	III Categoria
A) OCCUPAZIONI PERMANENTI			
1) Occupazioni di aree di proprietà provinciale a qualsiasi titolo escluse quelle della presente tabella: al mq.	ESENTE	ESENTE	ESENTE
2) Occupazioni di aree di proprietà provinciale con tombinamento di fossi esclusi accessi carrabili: (riduzione del 64,705% - art. 44 - comma 1 - lett. C) al mq.	ESENTE	ESENTE	ESENTE
2/Bis) Tombinamenti e/o tombamenti di fossi esclusi gli accessi carrabili, che sostanzialmente allarghino la sede stradale a vantaggio della collettività e consentano l'uso pubblico dell'area per la sosta ed il parcheggio di autoveicoli o costituiscano piazzole per il deposito di materiali della Provincia o del Comune, o per il deposito di cassonetti, la realizzazione di fermate di autubus e la posa di condotte delle reti tecnologiche dei servizi pubblici. L'uso pubblico dell'area derivante dal tombamento dovrà essere autocertificato dal contribuente e sarà successivamente verificato da parte dell'Ente impositore al mq.	ESENTE	ESENTE	ESENTE
3) Accessi carrabili di qualunque essenza o struttura compresi quelli realizzati mediante tombinamento di fosso: (riduzione del 50% - art. 44 - comma 3) al mq.	ESENTE	ESENTE	ESENTE
4) Accessi carrabili o pedonali a raso al mq.	ESENTE	ESENTE	ESENTE

5) Accessi carrabili per portatore di handicap al mq.	ESENTE	ESENTE	ESENTE
6) Accessi carrabili a raso con divieto di sosta, espressamente richiesti dal contribuente, intesi ad ottenere un'area di rispetto fino a 10 mq. al mq.	ESENTE	ESENTE	ESENTE
7) Accessi carrabili a distributori di carburanti: (riduzione del 60% - art. 44 - comma 10) al mq.	ESENTE	ESENTE	ESENTE
8) Accessi carrabili costruiti dalla Provincia senza il consenso del proprietario - non utilizzabili oggettivamente: (riduzione del 90% - art. 44 - comma 9) al mq.	ESENTE	ESENTE	ESENTE
9) Accessi carrabili costruiti dalla Provincia senza il consenso del proprietario (superficie tassata fino mq. 9, la rimanente superficie al 10%) al mq.	ESENTE	ESENTE	ESENTE
10) Occupazioni aree provinciali con autovetture pubbliche: al mq.	ESENTE	ESENTE	ESENTE
11) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti, allacci da privati a impianti di erogazione di pubblici servizi: al cd. N.B. La tassa non si applica - Art. 3 - comma 62, Legge 28 dicembre 1995, n. 549.	ESENTE	ESENTE	ESENTE
12) Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi nonché seggiovie e funivie: per il calcolo del dovuto si rinvia a quanto previsto 63 del D.Lgs. 446/97	Come previsto dal D.Lgs. 446/97 art. 63		
13) Occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nel caso che ne sia			

prevista all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione

..... ESENTE ESENTE ESENTE

14) occupazioni aree provinciali con tende fisse o retrattili: (riduzione del 70% - Art. 44 - comma 2)

..... ESENTE ESENTE ESENTE

15) Impianti ed esercizio su aree di proprietà provinciale o di pertinenza stradale, di distributori di carburante comprendenti: - un chiosco di superficie mq. 4; - colonnine acqua, aria compressa, ecc.; - colonnine erogatrici; - un serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri:

..... al cd. ESENTE ESENTE ESENTE

N.B.: Per serbatoi di maggiore capacità la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri. Per distributori di carburante muniti di 2 o più serbatoi la tassa va applicata con riferimento alla capacità di un solo serbatoio che sarà quello minore nel caso che essi siano di differenti capacità e la tassa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri

16) Occupazioni del sottosuolo stradale con gallerie, condotte forzate, sottopassaggi pedonali o carrabili e con armamento ferroviario:

.....al km. ESENTE ESENTE ESENTE

17) Balconi, verande, bow windows e simili infissi a carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica

.....al mq. ESENTE ESENTE ESENTE

18) Posa in opera, su aree di proprietà provinciale o di pertinenza stradale, di cartelli pubblicitari, insegne e direzionali.

- con sostegni al suolo, al mq. di superficie occupata al suolo

ESENTE

ESENTE
ESENTE

- senza sostegni al suolo, al mq. di
superficie proiettata al suolo

19) Occupazioni con tabelle fermate bus, orologi, aste bandiere	ESENTE	ESENTE	ESENTE
20) Occupazioni aree per sosta con vetture trasporto pubblico	ESENTE	ESENTE	ESENTE
21) Occupazioni aree con apparecchi automatici per tabacchi: cd.	ESENTE	ESENTE	ESENTE

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

22) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: (riduzione del 30% - Art. 45 – comma 1 - lett. C) a mq./giorno	ESENTE	ESENTE	ESENTE
..... a mq./ora	ESENTE	ESENTE	ESENTE
23) Occupazioni (permanente e temporanea) che si protraggono oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione: a mq./giorno	ESENTE	ESENTE	ESENTE
24) Occupazioni con tende e simili, nonché quelle poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o aree pubbliche già occupate, (per la sola parte sporgente dai banchi o dalle medesime): (riduzione del 70% - Art. 45 - comma 3) a mq./giorno	ESENTE	ESENTE	ESENTE
..... a mq./ora	ESENTE	ESENTE	ESENTE
25) Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli con vendita diretta del loro prodotto: (riduzione del 50% - Art. 45 - comma 5) a mq./giorno	ESENTE	ESENTE	ESENTE

..... a mq./ora ESENTE ESENTE ESENTE

26) Occupazioni effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: (riduzione dell'80% - Art. 45 - comma 5)

..... a mq./giorno ESENTE ESENTE ESENTE

N.B.: Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

27) Occupazioni del soprassuolo per condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi nonché seggiovie e funivie

..... Km/30 giorni

ESENTE ESENTE ESENTE

N.B.: Per le occupazioni superiori al km./lineare e inferiori a 30 giorni la tassa è aumentata del 50%. Per le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- 1) occupazione di durata non superiore a novanta giorni: 30%;
- 2) occupazione di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni: 50%;
- 3) occupazione di durata maggiore: 100%.

